



Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio

IL PRESIDENTE

Visto il decreto 13 ottobre 2025, n. 319, recante ripartizione delle materie fra le Sezioni esterne per l'anno 2026;

Rammentato che l'art. 2, comma 3, della Delibera del Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa del 18 gennaio 2014 (recante “Disposizioni per assicurare la qualità, la tempestività e l'efficientamento della giustizia amministrativa”), prevede che *“il Presidente, con decreto motivato, può modificare in corso d'anno la ripartizione delle materie assegnate alle sezioni:*

- *quando ciò sia necessario al fine di evitare ricorrenti dubbi sulla ripartizione dei ricorsi;*
- *per sopravvenute innovazioni normative o pronunce della Corte costituzionale;*
- *per riequilibrare il carico di lavoro fra le diverse sezioni”;*

Valutata l'esigenza di introdurre, con decorrenza 15 settembre 2026, taluni interventi modificativi al suindicato decreto, segnatamente in ragione:

- del riequilibrio, sotto il profilo numerico, del carico fra le diverse Sezioni esterne, anche alla luce del significativo sbilanciamento registrato nei primi mesi di quest'anno (ed ipotizzabile, per effetto dalle proiezioni; per la rimanente parte del 2026);
- dell'opportunità di procedere ad una almeno tendenziale omogeneizzazione dell'ambito di cognizione di ciascuna

Sezione esterna, in presenza di settori di materie in atto caratterizzati da una non più giustificabile parcellizzazione fra diverse Sezioni;

Ritenuto che la rimodulazione della ripartizione delle materie fra Sezioni esterne, alla luce di quanto sopra esplicitato, debba introdursi con decorrenza dal 15 settembre 2026 e con validità fino al 31 dicembre 2027, con espressa riserva di ulteriori interventi modificativi, alla luce di quanto disposto al successivo art. 5, in presenza di sopravvenienze normative suscettibili di refluire in maniera significativa sui flussi di carico;

Considerata l'esigenza – preordinata a garantire una maggiore celerità nella decisione delle controversie, scongiurando rinvii resisi necessari per la pendenza, in altra Sezione, di ricorsi presupposti – che la redistribuzione delle materie tra le Sezioni avvenga trasferendo anche i ricorsi pendenti presso la Sezione in precedenza competente, con esclusione delle sole controversie per le quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto, sia stata fissata la data della udienza (pubblica, ovvero camerale nel caso in cui si tratti di controversie di cui agli artt. 112-118 c.p.a.) di trattazione;

Visto il Codice del processo amministrativo;

Sentiti i Presidenti delle Sezioni esterne;

DECRETA

Art. 1

A far tempo dal 16 settembre 2026 e fino al 31 dicembre 2027, i ricorsi – ivi compresi i pendenti, ad esclusione di quelli per i quali alla data di entrata in vigore del presente decreto sia stata fissata la data dell'udienza (pubblica o camerale) di trattazione – sono così ripartiti fra le Sezioni esterne del Tribunale:

SEZIONE PRIMA

(A) Ricorsi avverso atti, provvedimenti e comportamenti delle seguenti Amministrazioni:

Agenzia Nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata (ANBSC);

Agenzia per l'Italia digitale (AGID);

Agenzia per la Cybersicurezza nazionale (ACN);

Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM);

Autorità Garante per l'Infanzia e l'Adolescenza (AGIA);

Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC);

Autorità Garante Nazionale dei Diritti delle Persone con Disabilità (AGNDD);

Avvocatura Generale dello Stato;

Camera dei Deputati;

Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS);

Comitato interministeriale per la transizione ecologica (CITE);

Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI) e Federazioni sportive;

Comitato Italiano Paralimpico e Federazioni sportive;

Consiglio dei Ministri;

Consiglio della Magistratura Militare;

Corte dei Conti e Consiglio di Presidenza della Corte dei Conti;

Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa;

Consiglio di Stato e Tribunali Amministrativi Regionali;

Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici;

Consiglio Superiore della Magistratura;

CISR, DIS, AISI, AISE;

Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale;

Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, limitatamente ai ricorsi concernenti il rilascio dei visti di ingresso per motivi di lavoro subordinato;

Ministero dell'Interno, ad esclusione dei ricorsi in materia di cittadinanza e dei ricorsi concernenti le misure di accoglienza per i richiedenti protezione internazionale;

Ministero della Difesa;

Ministero della Giustizia, ad esclusione dei ricorsi avverso i provvedimenti del Dipartimento per l'Amministrazione Penitenziaria e del Dipartimento per la Giustizia Minorile e di Comunità (DGMC);

Presidenza del Consiglio dei Ministri, limitatamente ai ricorsi non attribuiti alla competenza di altre Sezioni;

Presidenza della Repubblica e Segretariato generale della Presidenza della Repubblica;

Senato della Repubblica.

(B) Ricorsi riguardanti atti e provvedimenti adottati ai sensi della legge 12 giugno 1990, n. 146 e successive modificazioni ed integrazioni, ivi compresi gli atti della Commissione di garanzia dell'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali;

(C) Controversie di cui all'articolo 135, comma 1, lett. q), c.p.a.;

(D) Professioni legali (avvocati e notai), compresi i ricorsi riguardanti gli esami di abilitazione e i concorsi di accesso;

(E) Enti vigilati o controllati dalle Amministrazioni sopra indicate o comunque operanti nell'ambito del settore di competenza delle stesse

SEZIONE SECONDA

(A) Ricorsi avverso atti, provvedimenti e comportamenti delle seguenti amministrazioni:

- Agenzia del Demanio;
- Agenzia delle Dogane e dei Monopoli;
- Agenzia delle Entrate - Riscossione;
- Cassa depositi e prestiti S.p.A. (CDP);
- Commissione di vigilanza sui fondi pensione (COVIP);
- Comuni e loro consorzi e unioni, enti vigilati o dipendenti, con esclusione dei ricorsi in materia urbanistica e di demanio;
- Concessionaria servizi informativi pubblici (CONSIP S.p.A.);
- Guardia di Finanza;
- Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni (IVASS);
- Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. (IPZS);
- Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, con esclusione dei ricorsi relativi agli atti normativi e generali riguardanti l'attività del Gestore Servizi Energetici (G.S.E.);
- Ministero dell'Economia e delle Finanze;
- Ministero della Cultura;
- Province;
- Città Metropolitana di Roma Capitale, con esclusione dei ricorsi in materia urbanistica e di demanio;
- Roma Capitale, con esclusione dei ricorsi in materia

urbanistica e di demanio;

(B) Ricorsi in materia edilizia;

(C) Ricorsi in materia elettorale e referendaria;

(D) Ricorsi in materia di equa riparazione (legge n. 89/2001);

(E) Enti vigilati o controllati dalle Amministrazioni sopra indicate o comunque operanti nell'ambito del settore di competenza delle stesse

SEZIONE TERZA

(A) Ricorsi avverso atti, provvedimenti e comportamenti delle seguenti amministrazioni:

Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR);

Associazione della Croce Rossa Italiana (CRI);

Automobile Club d'Italia (ACI);

Aziende sanitarie locali;

Banca d'Italia;

Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (CONSOB);

Gestore servizi energetici (G.S.E.), ad esclusione dei ricorsi relativi agli interventi di efficienza energetica (certificati bianchi);

Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT);

Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, limitatamente ai ricorsi relativi agli atti normativi e generali riguardanti l'attività del Gestore Servizi Energetici (G.S.E.) ed esclusi quelli relativi agli interventi di efficienza energetica;

Ministero della Salute;

Ministero dell'Istruzione e del Merito, con eccezione dei

ricorsi in materia di “sostegno” scolastico e di quelli riguardanti i giudizi di ottemperanza relativi a pronunzie rese dall’Autorità giudiziaria ordinaria;

Ministero dell’Università e della Ricerca, ad eccezione dei ricorsi in materia di “sostegno” scolastico;

Istituti di Alta Formazione Artistica e Musicale ed Istituti di Formazione;

Regioni, limitatamente ai ricorsi in materia di sanità

Università ed Istituzioni universitarie;

(B) Ricorsi concernenti atti e provvedimenti in materia di esercizio delle professioni sanitarie;

(C) Controversie in materia di energia, ivi comprese quelle di cui all’articolo 119, comma 1, lettere l), l-bis) e m-septies), c.p.a.;

(D) Enti vigilati o controllati dalle Amministrazioni sopra indicate o comunque operanti nell’ambito del settore di competenza delle stesse

SEZIONE QUARTA

A) Ricorsi avverso atti, provvedimenti e comportamenti delle seguenti amministrazioni:

Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA);

ANAS S.p.A.;

Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM);

Autorità di regolazione dei Trasporti (ART);

Agenzia per la rappresentanza negoziale delle Pubbliche Amministrazioni (ARAN);

Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura;

Comitato interministeriale per il Made in Italy nel

Mondo (CIMIM);

Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro (CNEL);

Dipartimenti e uffici della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ivi compresi quelli retti da Ministri senza portafoglio;

Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane;

Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB);

Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste;

Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, limitatamente ai ricorsi concernenti il rilascio dei visti di ingresso per motivi di studio;

Ministero del Turismo;

Ministero dell'Interno, limitatamente ai ricorsi concernenti le misure di accoglienza per i richiedenti protezione internazionale;

Ministero dell'Istruzione e del Merito, limitatamente ai ricorsi riguardanti i giudizi di ottemperanza relativi a pronunzie rese dall'Autorità giudiziaria ordinaria;

Ministero delle Imprese e del Made in Italy;

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;

Poste Italiane S.p.A.;

RAI - Radiotelevisione italiana S.p.A.;

Scuola Nazionale dell'Amministrazione (SNA).

(B) Ricorsi in materia di “quote latte”;

(C) Ricorsi in materia di concessioni autostradali;

(D) Enti vigilati o controllati dalle Amministrazioni sopra indicate o comunque operanti nell'ambito del settore di competenza delle stesse

SEZIONE QUINTA

(A) Ricorsi avverso atti, provvedimenti e comportamenti delle seguenti amministrazioni:

Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria;

Enti di previdenza ed assistenza;

Garante per la protezione dei dati personali (GPDP);

Gestore Servizi Energetici (G.S.E.), limitatamente ai ricorsi relativi agli interventi di efficienza energetica (certificati bianchi);

Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, con esclusione dei ricorsi concernenti il rilascio dei visti di ingresso per motivi di studio e per motivi di lavoro subordinato;

Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, limitatamente ai ricorsi relativi agli atti normativi e generali riguardanti gli interventi di efficienza energetica;

Ministero della Giustizia, limitatamente ai ricorsi avverso i provvedimenti del Dipartimento per l'Amministrazione Penitenziaria e del Dipartimento per la Giustizia Minorile e di Comunità (DGMC);

Ministero dell'Istruzione e del Merito, limitatamente ai ricorsi in materia di “sostegno” scolastico;

Ministero dell'Università e della Ricerca limitatamente ai ricorsi in materia di “sostegno” scolastico;

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali;

Ministero dell'Interno, limitatamente ai ricorsi in materia di cittadinanza;

Regioni, Enti, Aziende e uffici vigilati o dipendenti da essi, con esclusione dei ricorsi in materia di sanità;

Società italiana degli Autori ed Editori (SIAE);

(B) Ricorsi in materia di demanio;

(C) Controversie di cui all'articolo 135, comma 1, lett. e), c.p.a.;

(D) Professioni tecniche;

(E) Ricorsi in materia di impianti di telecomunicazioni;

(F) Ricorsi in materia urbanistica;

(G) Ricorsi riguardanti le controversie in materia di alloggi di edilizia residenziale pubblica e assistenza alloggiativa;

(H) Enti vigilati o controllati dalle Amministrazioni sopra indicate o comunque operanti nell'ambito del settore di competenza delle stesse.

Art. 2

È dato derogare alla suindicata ripartizione, in presenza:

- di esigenze di riunione di ricorsi tra loro connessi, ove rientranti in materie assegnate a Sezioni diverse;
- di ricorsi proposti avverso più atti – la cui cognizione appartenga a Sezioni diverse – con assegnazione alla Sezione competente a decidere sull'atto che rivesta carattere pregiudiziale, o, altrimenti, prevalente ai fini della definizione della controversia.

Art. 3

Per le materie non previamente individuate, l'assegnazione è effettuata con riferimento alla ripartizione delle materie già indicate secondo il principio dell'affinità, per quanto possibile.

Art. 4

I ricorsi per revocazione e per opposizione di terzo, proposti avverso sentenze del Tribunale, sono assegnati alla Sezione che ha pronunciato la sentenza stessa.

I ricorsi in materia di esecuzione del giudicato sono assegnati alla Sezione che ha pronunciato la sentenza di merito; per il caso di conversione del rito, ai sensi dell'art. 32 c.p.a., rimane salvo il riparto delle competenze tra le Sezioni, di cui all'art. 1.

Art. 5

Ove, nel corso del periodo di validità del presente decreto, venga ravvisata la presenza di presupposti suscettibili di determinare la rimodulazione della ripartizione delle materie assegnate alle Sezioni, si provvederà con apposito decreto.

Art. 6

Il presente decreto ha effetto dal 15 settembre 2026 al 31 dicembre 2027.

Esso verrà trasmesso, per gli adempimenti di competenza, ai Presidenti delle Sezioni esterne e comunicato al Segretario Generale del Tribunale, nonché ai Dirigenti preposti alle singole Sezioni.

Roma, 1° luglio 2026

Il Presidente